



REPUBBLICA ITALIANA

Sent. n. 24/2024

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

composta dai seguenti magistrati:

Donata CABRAS	Presidente
Antonietta BUSSI	Consigliere relatore
Lucia D'AMBROSIO	Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio in materia di responsabilità, iscritto al n. 25928 del registro di segreteria, instaurato a istanza del Procuratore Regionale della Corte dei conti per la Regione Sardegna nei confronti di:

- **Marco TUVERI** (c.f. TVRMRC52P27E281P), nato a Iglesias il 27.09.1952, rappresentato e difeso dall'avv. Gianmarco Tavolacci (pec: avv.gianmarcotavolacci@legalmail.it), presso il cui indirizzo digitale e studio in Cagliari, Via Carbonia, n. 22, ha eletto domicilio come da procura in atti;

2) **Marco ZANDA** (c.f. ZNDMRC57L19E281Y), nato a Iglesias il 19.07.1957, rappresentato e difeso dall'avv. Aldo Luchi (pec: aldo.luchi@servicepec.it), presso il cui studio in Cagliari, Via Milano, n. 10, ha eletto domicilio come da procura in atti;

3) **Agostino TOLU** (c.f. TLOGTN53P23D334P), nato a Domusnovas il 23.09.1953, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea P. Cannas (pec: avv.andreacannas@legalmail.it) e dall'avv. Davide Tomba (pec: avvocato.tomba@pec.it), presso il cui indirizzo digitale e studio in Cagliari, Via

Alghero, n. 54, ha eletto domicilio come da procura in atti;

4) Attilio USAI (c.f. SUATTTL60L04E281S), nato a Iglesias, il 04.07.1960, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea P. Cannas (pec: avv.andreacannas@legalmail.it) e dall'avv. Davide Tomba (pec: avvocato.tomba@pec.it), presso il cui indirizzo digitale e studio in Cagliari, Via Alghero, n. 54, ha eletto domicilio come da procura in atti;

Visto l'atto di citazione depositato in data 5 aprile 2023;

esaminati gli ulteriori atti e documenti del giudizio;

uditi, all'udienza pubblica del 16 novembre 2023, con l'assistenza del segretario dott.ssa Alessandra Giallara, il relatore consigliere Antonietta Bussi, il v.p.g. Valeria Motzo, per il Pubblico Ministero, nonché l'avv. Gianmarco Tavolacci per Marco TUVERI, l'avv. Aldo Luchi per Marco ZANDA e l'avv. Andrea Pasquale Cannas, per Agostino TOLU e Attilio USAI.

FATTO

Con atto di citazione, depositato il 5 aprile 2023, i convenuti in epigrafe sono stati chiamati a rispondere del danno arrecato all'erario, per complessivi 38.697,67 euro, tra gli stessi diversamente suddivisi, a causa di alcuni fatti contestati in sede penale a titolo di peculato (art. 314 c.p.) e di truffa, connessi a ipotesi di falsa attestazione della presenza in servizio (artt. 640, commi 1 e 2 c.p. e 55 quinquies, comma 1, d.lgs. n. 165/2001), con conseguente pregiudizio arrecato all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza, posti in essere in qualità di dipendenti dell'IGEA s.p.a. (società in house della Regione Autonoma della Sardegna).

L'Ufficio requirente regionale aveva avviato le attività a seguito della

comunicazione, trasmessa dalla Procura della Repubblica di Cagliari, ex art. 129 delle disp. att. c.p.p., della richiesta di rinvio a giudizio, formulata nei loro confronti, in data 24.03.2017, nell'ambito del procedimento penale n. 649/13, concernente plurime vicende, tra le quali quelle oggetto del presente giudizio.

Per approfondire i profili di rilevanza erariale, il Pubblico Ministero contabile aveva pertanto delegato alla Guardia di finanza – Nucleo di polizia economico-finanziaria di Cagliari- specifiche indagini, i cui esiti erano stati compendati nel rapporto informativo n. 32281 del 24.02.2022. Sulla base delle verifiche effettuate, erano state ritenute sussistenti distinte fattispecie di illiceità a carico dei soggetti, specificamente rubricate nell'atto di citazione, riguardanti l'indebito utilizzo di veicoli di servizio (capo A), l'appropriazione di beni di proprietà della società (Capo B), la falsa attestazione della presenza in servizio (Capo C), la falsa attestazione dello svolgimento di particolari prestazioni (Capo D) e il danno all'immagine dell'Ente (Capo E).

Per ciò che attiene al Capo A, secondo quanto sostenuto dalla Procura procedente, dai riscontri investigativi sarebbe emerso che le auto aziendali, nella disponibilità dell'IGEA (SUZUKI GRAND VITARA targato EG565LB e SUZUKI GRAND VITARA targato EG786KZ), erano state impiegate dal dipendente Marco Tuveri per finalità personali, mentre il relativo uso avrebbe dovuto essere circoscritto a motivi d'ufficio, con ricovero delle stesse a fine giornata nelle aree di parcheggio di pertinenza della società. Per il mezzo targato EG565LB, infatti, il predetto dipendente, sulla base degli accertamenti, elencati nella citazione introduttiva, con rinvio agli allegati formati in sede penale (controllo del 01.03.2012 e rilevazioni tramite Google Earth), si sarebbe

valso del mezzo per recarsi presso il luogo di lavoro dalla propria abitazione dal mese di marzo 2012 quantomeno fino al mese di dicembre 2013.

Le perdite per tale illecita destinazione, quantificate in 9.183,90 euro, sono state calcolate in misura del 50% del canone di locazione pagato dall'IGEA per il noleggio della vettura, per il predetto periodo di 22 mesi, tenendo conto del fatto che la stessa era stata adibita anche a esigenze lavorative.

Per l'altro veicolo, targato EG786KZ, per il quale è stato parimenti contestato un improprio utilizzo, dal mese di gennaio e sino all'8 febbraio 2014, il pregiudizio è stato determinato - anche in questo caso - in un ammontare pari al 50% del prezzo del noleggio, ragguagliato ai giorni di arbitrario impiego, per 552,28 euro.

Agli importi così individuati, è stato aggiunto il 50% dei costi sostenuti per il carburante adoperato per rifornire le auto nei medesimi periodi, tenuto conto delle tariffe del gasolio al tempo praticate; la quota di danno è stata pertanto determinata in 2.530,91 euro, di cui 2.391,17 euro per la Suzuki targata EG565LB e 139,74 euro per quella targata EG786KZ.

Di entrambe le partite, oltre a Marco Tuveri, che avrebbe materialmente posto in essere i comportamenti vietati, è stato chiamato a rispondere, in via sussidiaria, Marco Zanda, assumendo che con ordine di servizio n. 5/2009 fosse stato posto a capo dei Servizi Generali della società, tra i cui compiti rientrava anche quello di assicurare la regolare fruizione degli automezzi, non essendo mai stato nominato il sostituto del Direttore del settore materialmente preposto alla gestione del parco macchine (settore Manutenzioni Varie), collocato in quiescenza dal 30.11.2010.

Il medesimo Zanda, secondo le prospettazioni requirenti, avrebbe tenuto un comportamento gravemente negligente, per aver consentito che si contravvenisse a precise norme regolamentari interne sui limiti di destinazione delle vetture, omettendo un'adeguata attività di controllo e di vigilanza, che avrebbe agevolato il Tuveri nell'utilizzo indisturbato per circa 2 anni delle stesse, per finalità estranee a quelle consentite.

La descritta responsabilità, sempre a titolo sussidiario, era stata ipotizzata, in sede di invito a dedurre, anche nei confronti di altra dipendente (Elena Marta ZAMBIANCHI), sul presupposto che avesse competenze sulle auto di servizio; la relativa posizione era stata tuttavia archiviata, essendo stato escluso, a seguito di supplemento istruttorio, che la stessa fosse stata incaricata di attendere al corretto impiego dei veicoli, se non nei limiti delle attività relative alle periodiche manutenzioni e riparazioni.

Per il CAPO B, concernente l'appropriazione di beni di proprietà dell'IGEA, è stato imputato a Marco Tuveri di essersi impossessato di un ingente quantitativo di gasolio, pari a circa 1.600 litri, rinvenuto presso la propria abitazione e nel locale "ex mensa" della Miniera di Masua, che era nella sua disponibilità di fatto, con un indebito vantaggio pari a 2.133,78 euro. Ulteriori 60 litri sarebbero invece stati dal medesimo ceduti a terzi, realizzando un danno di 80,01 euro. È stato altresì ascritto allo stesso agente di essersi impossessato di n. 4 barre di ferro, di proprietà della società, che sarebbero state utilizzate per il montaggio di una griglia su un autoveicolo privato, con un conseguente danno pari a 7,28 euro, calcolato sulla base di materiale simile precedentemente acquistato dall'ente.

Ulteriori sottrazioni riguarderebbero n. 6 lamiere per copertura, recuperate presso il cantiere di Masua-Acquaresi per destinarle a un impiego personale, come risulterebbe da alcune intercettazioni telefoniche, e 10 mc di ghiaia, per finalità estranee a quelle istituzionali, cui si aggiungerebbe l'uso di una terna, spostata dal cantiere di Buggerru a quello di Masua, per il trasporto del pietrisco.

Per i connessi aggravi erariali, pari a 238,62 euro, per le lamiere di copertura, e a 441,98 euro, per la ghiaia e l'utilizzo del macchinario, è stato ritenuto responsabile oltre che il Tuveri, in solido, anche Agostino Tolu, per avere contribuito, in qualità di responsabile del Servizio Area Mineraria 2, all'interno della quale era inquadrato lo stesso dipendente, all'organizzazione degli spostamenti dei mezzi e dei materiali, nella piena consapevolezza della illiceità delle operazioni.

Infine, l'appropriazione relativa a n. 10 tubi innocenti, appartenenti all'IGEA, per un ammontare di 57,00 euro, è stata ritenuta riconducibile sia al Tuveri, autore dei fatti, sia a Marco Zanda, che avrebbe assecondato e rafforzato l'intendimento del primo di impadronirsene.

Il Capo C è riferito alla falsa attestazione della presenza in servizio del medesimo Marco Tuveri, al quale è stato contestato, per il periodo compreso da maggio a novembre 2013, di avere dolosamente fatto risultare di essere in servizio, mentre in realtà era impegnato in attività di natura esclusivamente privata, procurandosi un ingiusto profitto, pari alle retribuzioni indebitamente percepite. Per quanto precisato dal Pubblico Ministero, il dipendente, che svolgeva le mansioni di autista, era stato autorizzato, dal Presidente del C.di A.

dell'IGEA, a non timbrare il cartellino orario e a compilarlo manualmente inserendo i tempi di inizio e di fine attività.

Sulla base delle verifiche svolte dai militari operanti, mediante l'incrocio dei dati risultanti dai cartellini segna tempo con quelli delle chiamate provenienti dall'utenza cellulare in uso all'interessato e delle celle telefoniche agganciate durante le stesse, nonché attraverso servizi di osservazione (o.c.p.), i periodi di assenza ingiustificata, in termini di ore e minuti o per l'intera giornata (nei casi di totale assenza dal lavoro), ammonterebbero a 6 giorni e a 102,38 ore, cui corrisponderebbe un danno per la società di 1.452,59 euro. Tale importo è stato calcolato prendendo a riferimento la retribuzione di una giornata di lavoro - pari a 69,93 euro – o il relativo costo orario - pari a 10,09 euro - come previsto dal C.C.N.L. vigente al 19.10.2010, valevole nei confronti di tutti i lavoratori del comparto minerario, a prescindere dalla categoria di inquadramento.

Il CAPO D attiene alla falsa attestazione dello svolgimento di particolari incombenze, da cui sarebbe scaturito, per il medesimo convenuto, il pagamento di corrispettivi non spettanti.

Precisamente, Tuveri avrebbe fatto attestare nei *fogli di lavoro*, nel periodo compreso da marzo 2012 ad agosto 2013, di avere espletato attività lavorative nel sottosuolo in realtà mai effettuate e di essersi così procurato un illegittimo guadagno, pari ai compensi e ai rimborsi conseguiti, quali l'indennità di sottosuolo e di disagio, anche in giornate festive (legittimanti la corresponsione dello straordinario e dell'indennità chilometrica).

Dette prestazioni, secondo la Procura attrice, non sarebbero state assolte,

in quanto il dipendente, fin dal 20 aprile 2011, aveva assunto il ruolo di autista a servizio dell'ufficio di presidenza dell'IGEA, pur avendo mantenuto la qualifica di operaio. Dai cedolini stipendiali del periodo considerato (marzo 2012-agosto 2013) si evincerebbe che per tutte le mensilità lo stesso avrebbe indebitamente percepito le indennità, facendo attestare l'espletamento dei particolari compiti nei siti minerari turistici. Per quanto dichiarato dagli stessi operai, che risultano avere garantito il medesimo servizio, sentiti a sommarie informazioni testimoniali, la presenza del lavoratore sarebbe infatti da escludersi. Inoltre, le intercettazioni telefoniche e, in particolare, lo studio delle celle agganciate, con riguardo alle giornate del 05.05.2013, 12.05.2013, 19.05.2013 e 26.05.2013 (tutte domeniche), in cui secondo i *fogli di lavoro* l'interessato avrebbe dovuto trovarsi presso i siti turistici di Porto Flavia (Masua) e Galleria Henry (Buggerru), avrebbero dimostrato la sua localizzazione altrove.

La Procura erariale ha pertanto concluso che il medesimo, una volta incaricato delle mansioni di autista, non avrebbe più svolto alcuna prestazione nel sottosuolo e che, nell'intervallo considerato (marzo 2012-agosto 2013), avrebbe fatto risultare fittiziamente siffatte attività, ottenendo senza titolo i discussi corrispettivi, per un importo di 12.019,32 euro, di cui lo stesso è stato chiamato a rispondere.

È stato sottolineato dalla pubblica accusa che, secondo quanto precisato dal Direttore del personale, Sergio Cabras, oltre al cartellino orario, timbrato o compilato dal dipendente, il responsabile del Servizio doveva predisporre il *foglio di lavoro* dal quale risultava il lavoro eseguito, anche al fine di calcolare

gli eventuali emolumenti derivanti dal particolare impegno.

I documenti esaminati, relativi all'arco temporale in oggetto, sono risultati sottoscritti in gran parte da Attilio USAI (responsabile del Settore Concessioni Minerarie 2, nel quale era incardinato Tuveri) e in misura minore da Massimo SIAS (responsabile del Settore Sondaggi, all'interno del Servizio Area Mineraria 2, alle dipendenze di Agostino Tolu).

Al fine di quantificare il contributo dato da ciascuno dei predetti soggetti nella causazione della componente di danno in esame, sono state individuate, sulla base delle buste paga relative al periodo marzo 2012-agosto 2013, le indennità illecitamente corrisposte e il totale mensile. Le somme delle retribuzioni aggiuntive liquidate *contra legem*, riferibili ai *fogli di lavoro* sottoscritti da Attilio USAI (in numero di 411) e da Massimo SIAS sono risultate pari, rispettivamente, a 11.347,85 euro e a 643,33 euro.

Per il primo importo, l'Usai è stato chiamato a rispondere in solido con Tuveri, per avere assicurato, nella predetta qualità di responsabile del Settore Concessioni Minerarie 2, l'espletamento, da parte del sottoposto, del servizio nel sottosuolo - certificandone l'esattezza e la veridicità - che hanno consentito di ottenere la relativa indennità senza che ne ricorressero le condizioni. Stante il numero considerevole di attestazioni, la Procura ha ritenuto sufficientemente provato che il Capufficio avesse piena contezza che le prestazioni non fossero effettivamente eseguite e che vi fosse un'intesa tra i due soggetti - sfruttando la circostanza che Tuveri aveva mantenuto formalmente il ruolo di operaio – al fine di fare conseguire a quest'ultimo indebiti vantaggi.

Con riguardo ai *fogli di lavoro* sottoscritti da Massimo SIAS (in numero

di 21), la relativa posizione è stata oggetto di archiviazione da parte del Pubblico Ministero, a seguito di invito a dedurre, non avendo ritenuto che nella condotta serbata dallo stesso fosse ravvisabile l'elemento psicologico del dolo o della colpa grave.

Il Capo E concerne il danno all'immagine causato da Marco Tuveri, in correlazione alla falsa attestazione delle presenze nel luogo di lavoro di cui ai Capi C e D, ai sensi degli artt. 55 quater e 55 quinquies del d.lgs. n. 165/2001, che disciplinano lo specifico obbligo di reintegrazione.

Per la quantificazione, è stato valutato che la perdita di reputazione dell'amministrazione fosse determinabile in via equitativa, utilizzando, oltre al criterio di cui all'art. 1, comma 1-sexies, della l. n. 20/1994 (in base al quale l'entità dello specifico danno si presume, salva prova contraria, pari al doppio della somma di denaro o del valore patrimoniale di altre utilità illecitamente percepite), gli ulteriori parametri, costituiti dal *clamor fori*, ovvero dalla vasta eco che la vicenda ha avuto attraverso gli organi di stampa, dalla gravità oggettiva della condotta illecita posta in essere, considerata la spregiudicatezza con la quale sono state attestate per un lungo periodo prestazioni lavorative in realtà non svolte, dall'intensità del dolo e dall'assoluta indifferenza al rispetto dei doveri del proprio ufficio e, infine, dalla ripetizione dei comportamenti illegali, anche in concorso con altri dipendenti, che farebbero presumere che gli stessi si siano interrotti solo a fronte delle iniziative giudiziarie penali.

È stato pertanto individuato l'importo di 10.000,00 euro, a titolo risarcitorio, salvo un'eventuale differente valutazione in sede di giudizio.

In relazione ai fatti descritti, è stato notificato a tutti i soggetti l'invito a

dedurre ai sensi dell'art. 67 c.g.c., rispetto al quale Attilio Usai e Agostino Tolu hanno depositato le proprie controdeduzioni, eccependo entrambi l'intervenuta prescrizione dell'azione di responsabilità e rappresentando, altresì, che in ambito penale, per i capi di imputazione relativi alla truffa finalizzata a fare conseguire a Tuveri emolumenti non dovuti, era intervenuta in data 15.11.2022 sentenza del Tribunale di Cagliari di non doversi procedere per prescrizione del reato. Hanno, quindi, concluso chiedendo l'archiviazione del procedimento nei loro confronti.

Marco Tuveri e Marco Zanda non hanno depositato alcuna memoria difensiva, né hanno chiesto di essere sentiti in audizione.

La Procura, a seguito delle controdeduzioni presentate anche dai prevenuti Elena Marta Zambianchi e Massimo Sias, ai quali era stato altresì destinato l'invito a dedurre, ha disposto, ai sensi dell'art. 67, comma 7, del c.g.c., un supplemento istruttorio, dei cui esiti sono stati informati tutti gli interessati.

Conseguentemente, come detto, per questi ultimi è stato emesso decreto di archiviazione.

Con il successivo atto di citazione, premettendo che il materiale probatorio di nuova acquisizione aveva consentito di superare in parte i motivi di addebito, e limitatamente ad alcune delle figure coinvolte, è stato mantenuto l'impianto accusatorio e sono state respinte le obiezioni sollevate, nella predetta sede pre-processuale. Con riferimento all'eccezione di prescrizione, è stato rimarcato che solo attraverso le laboriose indagini esperite dalla Polizia giudiziaria, cui era seguita la richiesta di rinvio a giudizio, depositata in data 9 giugno 2017 dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari e comunicata al

Pubblico Ministero erariale in data 29 giugno 2017, era stato possibile accertare le condotte illecite poste in essere e il correlato danno erariale, dolosamente occultato dai presunti responsabili, nei cui confronti erano stati altresì notificati atti di costituzione in mora, in data 9 marzo 2022, per Tuveri, e in data 11 marzo 2022, per gli altri incolpati, che avrebbero efficacemente interrotto la decorrenza dei termini.

In conclusione, a carico di Marco Tuveri e degli altri convenuti, è stata chiesta la condanna, per questi ultimi, con titoli e quote differenziati, al pagamento in favore di IGEA s.p.a., della somma complessiva di 38.697,67, euro oltre alla rivalutazione monetaria, agli interessi legali e alle spese di giustizia, di cui:

- euro 12.267,09 (capo A) a titolo di dolo, per Tuveri e a titolo di colpa grave, in via sussidiaria, per Marco Zanda;
- euro 2.213,79 (capo B1), euro 7,28 (capo B5), euro 1.452,59 (capo C) ed euro 10.000,00 (capo E), a titolo di dolo, per il solo Tuveri;
- euro 238,62 (capo B2) ed euro 441,98 (capo B3), a titolo di dolo, per Tuveri in concorso con Agostino Tolu;
- euro 57,00 (capo B4) a titolo di dolo, per Tuveri in concorso con Marco Zanda;
- euro 12.019,32 (capo D) a titolo di dolo, per Tuveri in concorso, nella misura di euro 11.347,85, con Attilio Usai.

In data 31 ottobre 2023, si è costituito in giudizio Marco Tuveri, a ministero di avvocato, contrastando le argomentazioni avversarie sulla base degli elementi di seguito riportati.

In via preliminare, è stata eccepita l'intervenuta prescrizione dell'azione, essendo decorsi i termini sanciti dall'art. 1, comma 2, della l. n. 20 del 1994.

È stato, inoltre, ricordato come l'elaborazione giurisprudenziale abbia chiarito che ai fini del decorso del termine per esercitare la pretesa risarcitoria, oltre alla verifica del fatto dannoso, occorra la conoscibilità obiettiva del pregiudizio da parte dell'amministrazione danneggiata, in virtù della regola generale stabilita dall'art. 2935 c.c., e che tale possibilità sarebbe esclusa in caso di occultamento doloso del danno stesso, in relazione al quale opera la regola della conoscenza effettiva. Secondo la difesa, la rilevata consumazione del potere di agire risulterebbe *per tabulas*, poiché le condotte delittuose in esame, risalenti agli anni 2012- 2014, sarebbero state oggetto di inchiesta da parte della Procura penale di Cagliari a partire dal 2013, fino a che, nel gennaio del 2016, è stato notificato agli indagati l'avviso di conclusione delle indagini, con cristallizzazione delle singole fattispecie nei diversi capi di imputazione.

Di tale attività vi è stata immediata e ampia eco nella stampa, come documentato dalle stesse produzioni effettuate dalla Procura regionale nel presente giudizio, da cui risulta che la notizia è stata acquisita e protocollata dall'Ufficio requirente in data 26.01.2016. Nel documento, è stato altresì individuato il numero di procedimento al quale è stato riferito (V2016/00159), indicato negli atti a seguire in tutti gli atti di accertamento che hanno condotto alla citazione.

In esso, sarebbero inoltre descritte tutte le azioni che costituiscono il contenuto delle odierne accuse. È stata infine richiamata giurisprudenza favorevole al proprio assunto, in merito alla non riconducibilità *tout court*

dell'esordio della prescrizione all'atto di richiesta di rinvio a giudizio (Sez. II App. n. 263 del 2022).

Da ciò discenderebbe la piena conoscenza della commissione dei fatti produttivi di danno e della loro concreta qualificazione giuridica, almeno sin dalla loro pubblicazione attraverso gli articoli di giornale allegati. A fronte di tale ricostruzione, pertanto, il primo atto interruttivo della prescrizione, sicuramente individuabile nell'atto di costituzione in mora, notificato al Tuveri in data 9 marzo 2022, sarebbe intervenuto oltre i 5 anni dal *dies a quo*.

Nel merito, è stato obiettato che gli addebiti mossi rispecchierebbero acriticamente le risultanze delle indagini penali ancora non valutate giuridicamente da un Tribunale, assiomaticamente considerate fraudolente e ritenute causative delle fattispecie pregiudizievoli.

Secondo la prospettazione della parte, Tuveri avrebbe sempre agito nella consapevolezza della piena liceità del proprio comportamento, anche a causa della sua bassa mansione lavorativa di operaio dal 1975 al 2011, anno in cui era stato incaricato delle funzioni di autista, a servizio del Presidente e del Direttore Generale dell'IGEA.

In ragione di tali compiti, l'intera giornata lavorativa, come illustrata nella memoria di difesa, era interessata dagli impegni dei vertici della società e dai relativi spostamenti. Allorquando il Presidente e il Direttore rimanevano in sede, il dipendente veniva comandato ad effettuare autonomamente consegne di posta, plichi e altro, presso ognuna delle citate destinazioni istituzionali o societarie, fermandosi in quelle località e attendendo di ricevere altre missive da recapitare a propria volta o ulteriori incombenze da effettuare.

Di qui, la necessità di trattenere l'autoveicolo da parte del medesimo nelle ore notturne presso l'abitazione, in ragione della particolarità logistica del servizio che avrebbe dovuto assicurare dalla mattina seguente e per tutto il giorno.

Da ciò si evincerebbe l'assenza di ogni responsabilità per quanto configurato al Capo A - Indebito utilizzo di autoveicoli di servizio - o quantomeno, la mancanza di danno erariale, tenuto conto che il corrispettivo triennale per il noleggio dei mezzi era stato stabilito in misura fissa, a prescindere dalla percorrenza chilometrica.

Sarebbero altresì insussistenti tutte le imputazioni di cui al Capo B), sia per ciò che attiene al carburante, che sarebbe di proprietà dello stesso Tuveri, in quanto originariamente destinato alle attività imprenditoriali agricole svolte dal suocero e poi passato nella propria disponibilità, in locali di pertinenza del medesimo, sia per le sei lamiere da copertura, attualmente depositate presso il cantiere Calligaris a Masua, nel quale sono state immediatamente riportate dal convenuto, dopo averle prelevate per utilizzarle in una casa di proprietà dell'IGEA, che gli era stata concessa in affitto. Altrettanto varrebbe per i 10 mc di ghiaia, per cui è stato precisato che il materiale non apparterrebbe alla società, ma costituirebbe il residuo delle attività di frantumazione e di raffinazione del minerale estratto dalla miniera di Masua, destinato allo smaltimento, dato in appalto a terzi. Nel prelevarne un certo quantitativo, il Tuveri avrebbe comunque proceduto a proprie spese, utilizzando un mezzo privato e non la terna dell'IGEA. Del tutto infondate sarebbero le contestazioni relative all'appropriazione dei tubi "innocenti" e delle 4 barre di ferro. Queste

ultime sarebbero state in realtà utilizzate dal convenuto per costruire un portone di metallo scorrevole, sostitutivo di quello in legno della centrale dei compressori di Nebida.

Infine, in ordine alla falsa attestazione della presenza in servizio, è stato ribadito che la situazione lavorativa del dipendente era assolutamente particolare, essendo esonerato dalla timbratura del cartellino (circostanza rilevata dalla stessa Procura).

In relazione al simulato svolgimento di speciali prestazioni, è stato rimarcato che, pur essendo stato adibito nel 2011 a mansioni di autista, lo stesso ha continuato a essere incardinato e in forza presso la miniera di Masua, ove si recava quando risultava libero, continuando ad assicurare l'attività di guida turistica durante i fine settimana.

Da ultimo, per il danno all'immagine, l'assenza di fondatezza del pregiudizio patrimoniale a esso correlato, priverebbe di consistenza anche la specifica pretesa risarcitoria.

In conclusione, è stato domandato, in via principale, di dichiarare l'intervenuta prescrizione dell'azione nei confronti del convenuto, ovvero di proscioglierlo da ogni addebito, con ogni conseguenziale pronunzia, pure sulle spese del giudizio. In via subordinata, è stata chiesta la rideterminazione dell'importo del danno effettivamente subito dall'Ente, anche in applicazione del potere riduttivo.

In data 27 ottobre 2023, si è costituito Marco Zanda, con l'assistenza dell'avv. Aldo Luchi, che ha respinto ogni coinvolgimento nei fatti attribuiti, adducendo le seguenti ragioni:

- l'azione risarcitoria sarebbe prescritta, poiché i comportamenti contestati e il connesso pregiudizio erano conosciuti, ovvero obiettivamente conoscibili, tanto da IGEA, quanto dalla Regione Autonoma per la Sardegna. Già in data 15.12.2014, il GIP presso il Tribunale Penale di Cagliari aveva disposto la custodia cautelare dell'allora legale rappresentante della società, nonché di Marco Tuveri, ascrivendo loro, tra gli altri reati, l'indebito utilizzo dei mezzi aziendali, di cui era stata data ampia diffusione dagli organi di stampa. Inoltre, la medesima società, di proprietà della Regione, era stata sottoposta a procedure di liquidazione e concorsuali, sotto la vigilanza del competente Tribunale, nonché a operazioni straordinarie di verifica, sin dal 2014, con la nomina di diversi liquidatori, che erano stati incaricati dalla stessa Giunta regionale, tra l'altro, di disporre la segnalazione alla Corte dei Conti per i provvedimenti di competenza. È stata da ultimo richiamata costante giurisprudenza di questa Corte, al fine di escludere nel caso di specie l'occultamento doloso, neppure ipotizzabile attesa la terzietà dei soggetti che hanno operato la revisione e la riorganizzazione aziendale. Conseguentemente alcun rilievo potrebbe attribuirsi, ai fini dell'esordio della prescrizione, alla comunicazione ex art. 129 disp. att. c.p.p., pervenuta alla Procura regionale il 29.06.2017;

- nel merito, l'addebito di "grave negligenza" per aver consentito al Tuveri di contravvenire a "precise norme regolamentari interne" sarebbe infondato, poiché non risponderebbe al vero che vi fosse obbligo di vigilanza in capo allo Zanda sull'uso dei veicoli quale responsabile dei Servizi generali. In particolare, secondo quanto risulterebbe dalla circolare n. 39 del 16.10.2010,

prodotta in allegato, contenente le “norme riguardanti le modalità di utilizzo degli automezzi aziendali”, competente a verificare e controllare la corretta fruizione delle vetture in rapporto alle esigenze della società sarebbe il Servizio pianificazione e controllo. Inoltre, non sarebbe stato provato che le automobili in oggetto fossero in dotazione ai Servizi generali ovvero da questi effettivamente gestite.

Per quanto attiene all'appropriazione di tubi innocenti, è stato rilevato che in ordine alle condotte in discussione è in corso di celebrazione il dibattimento penale, in relazione al quale è stato allegato uno stralcio di verbale di udienza. È stato pertanto sottolineato come dall'esame testimoniale del militare incaricato delle indagini, avente a oggetto detti beni, sarebbe emerso che non sarebbe in atti la dimostrazione della loro avvenuta sottrazione da parte del Tuveri, circostanza che determinerebbe l'assenza di qualunque responsabilità dello stesso Zanda.

Da ultimo, è stata formulata istanza di sospensione del giudizio, in attesa della definizione del processo penale, secondo quanto previsto dall'art. 106 c.g.c., rimarcando l'identità dei fatti ascritti.

Conclusivamente, è stato chiesto, in via preliminare, di dichiarare prescritta l'azione o di sospendere il procedimento; nel merito, di rigettare la domanda della Procura e mandare assolto il convenuto da ogni pretesa, siccome infondata in fatto ed in diritto. Con rifusione dei compensi professionali e delle spese.

In data 27 ottobre 2023, si sono costituiti a ministero di avvocato Attilio Usai e Agostino Tolu, che hanno formulato argomentazioni in parte comuni, al

fine di contrastare l'iniziativa attrice, come di seguito sintetizzate:

- nel premettere che nei confronti del Tolu, gli atti a supporto della presente azione sarebbero sovrapponibili a quelli del giudizio penale, tuttora pendente, è stato evidenziato come tale frangente assuma fondamentale importanza, ai fini della domandata sospensione della causa, la cui decisione dipenderebbe dalla definizione del distinto processo, che ne costituirebbe senz'altro l'antecedente logico giuridico. E ciò, anche con riguardo al profilo soggettivo della sussistenza di un comportamento intenzionale, considerato che, in sede contabile, la nozione di "dolo" coinciderebbe con quella penalistica di cui all'art. 43 c.p. Detta istanza troverebbe infatti ulteriore supporto nella novella in tema di "*Responsabilità*", di cui all'art. 21 del d.l. n. 76 del 2020, che ha statuito nei predetti termini (richiesta formulata per Tolu);

- per entrambi i convenuti, è stata eccepita la prescrizione dell'azione erariale, facendo leva sulla circostanza che le indagini svolte nell'ambito del procedimento penale n. 649/13 mod. 21 avevano portato, già alla fine dell'anno 2015, all'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., a cui la stampa locale aveva dato notevole risalto, con la descrizione delle condotte e l'indicazione dei nominativi dei presunti autori, tra i quali gli stessi interessati. La tempestiva acquisizione da parte della Procura attrice delle notizie giornalistiche avrebbe determinato la conoscenza del postulato danno e quindi la decorrenza del relativo termine prescrizione, come emerge dal timbro di protocollo apposto sugli articoli allegati (26.1.2016), sul quale è altresì riportato il numero del procedimento istruttorio (V2016/00159), corrispondente a quello utilizzato nei successivi atti di indagine esitati nel

presente giudizio. Conseguentemente, la *notitia damni* dovrebbe considerarsi acquisita almeno nel gennaio 2016 e non, come ritenuto da parte attrice, alla data della richiesta di rinvio a giudizio della Procura della Repubblica di Cagliari, emessa in data 24.3.2017. Gli atti di interruzione dei termini di prescrizione sarebbero pertanto intempestivi. Alla luce di quanto esposto, sarebbe del tutto inesistente l'asserito "occultamento doloso" degli episodi illeciti, essendo evidente la cognizione che la Procura contabile aveva conseguito in merito agli sviluppi dell'inchiesta penale, ben prima della suddetta richiesta di rinvio a giudizio. Infine, sarebbe ininfluyente la comunicazione ex art. 129 disp. att. c.p.p. di tale esito, non potendo essere rimessa all'iniziativa del Pubblico Ministero erariale la posposizione della decorrenza de termine *de quo*, a maggior ragione se già in possesso della notizia acquisita *aliunde*. Per altro, nella fattispecie, deve ritenersi che l'IGEA (società in house della Regione Sardegna) fosse nella condizione di avvedersi (cioè ai fini del requisito dell'obiettiva conoscibilità dei fatti), sin dal momento delle condotte contestate, della loro lesività. Invero, già nella fase delle indagini aveva avuto piena consapevolezza del procedimento penale, quale parte offesa, per cui aveva conferito apposita procura speciale a difensore, senza tuttavia assumere iniziative. Per tutto quanto premesso, pertanto, l'azione dovrebbe ritenersi irrimediabilmente prescritta;

- nel merito, è stato obiettato come tutte le ricostruzioni fattuali siano basate su mere tesi investigative, inidonee in quanto tali a sorreggere la richiesta di condanna, essendo escluso che la Procura attrice abbia assolto al proprio onere probatorio, sia per quanto attiene al Tolu, sia per quanto concerne l'Usai. Nel

primo caso, le imputazioni, per 680,60 euro, sarebbero relative alle agevolazioni dolosamente poste in essere per consentire al Tuveri di appropriarsi di sei lamiere di copertura, che provenivano da lavorazioni eseguite dall'IGEA presso l'ex lampisteria, e di 10 mc di ghiaia di proprietà della società, totalmente prive di attendibilità. Con riguardo alle predette lamiere risulta dalle stesse intercettazioni indicate in citazione che erano state restituite su iniziativa del Tolu. Quanto invece al pietrisco prelevato dal cantiere di Masua, nel contestare che corrispondesse a 10 mc (quantitativo che non risulterebbe da alcun documento in atti) e che il Tolu abbia messo a disposizione la terna della società, è stato evidenziato che il materiale non apparteneva all'IGEA, ma era il residuo delle attività di frantumazione e di raffinazione del minerale estratto dalla miniera, con incarico di smaltimento a ditta specializzata, alla quale era stato ceduto;

- con riferimento all'Usai, è stato addebitato il danno di 11.347,85 euro, per avere attestato nei fogli lavoro del proprio sottoposto Marco Tuveri, la realizzazione di prestazioni lavorative nel sottosuolo, consentendogli di conseguire indennità asseritamente non dovute. La prospettazione accusatoria sarebbe infondata, in quanto, a seguito dell'assegnazione delle mansioni di autista, con provvedimento presidenziale del 20.4.2011, il lavoratore era passato alle dipendenze dell'Ufficio del personale, diretto dal dott. Sergio Cabras (ciò per espressa previsione del CCNL delle attività minerarie). Da tale data in poi, pertanto, l'Usai, responsabile per le miniere di Acquaresi, Buggerru, Fluminese, Montevecchio e di Furtei, non avrebbe che potuto affidarsi, nel compilare le attestazioni, a quanto riferitogli da detto

settore, per ciò che concerne i compiti giornalieri del dipendente e quindi anche per quelli idonei a riconoscergli particolari indennità. Peraltro, lo svolgimento dei servizi di sottosuolo era comunque compatibile con le nuove funzioni affidate al Tuveri, il quale, sebbene autista del vertice della società, ben poteva recarsi con o senza lo stesso per attività di vario genere presso le miniere della concessione IGEA. Parimenti plausibile era che egli operasse anche nei fine settimana, recandosi nel sottosuolo per visite guidate o altre incombenze a esse collegate;

- per entrambi i convenuti è stata opposta la carenza dell'elemento psicologico, non essendo stata data alcuna dimostrazione che abbiano agito in consapevole violazione di norme di legge, con lo specifico intento di produrre l'evento dannoso. In proposito, è stato richiamato l'art. 21 del d.l. n. 76 del 2020, che sarebbe di immediata applicazione, in quanto disposizione favorevole per i destinatari, rimarcando che il dolo erariale deve intendersi come stato soggettivo caratterizzato dalla conoscenza e dalla volontà dell'azione *contra legem*, avuto riguardo all'inosservanza delle regole giuridiche ed alle sue conseguenze gravose per le finanze pubbliche.

È stata, infine, articolata prova per testi.

È stato, pertanto, concluso, in via pregiudiziale, per il Tolu, per la sospensione del giudizio; per entrambi, in via preliminare, per la prescrizione, e, nel merito, per l'assoluzione da ogni addebito. In subordine, è stato chiesto di accertare l'effettivo (ipotetico) danno e di limitare comunque -escluso il dolo- la condanna, nell'esercizio del potere riduttivo. In ogni caso, con tutte le conseguenti pronunce, anche in ordine alle spese di giustizia.

All'udienza del 16 novembre 2023, le parti hanno insistito nelle rispettive posizioni. Il Pubblico Ministero, oltre a opporsi alla richiesta di sospensione, ex art. 106 c.g.c., ha ribadito la propria tesi per quanto concerne l'infondatezza dell'eccezione di prescrizione, richiamando giurisprudenza favorevole alla prospettazione offerta. Nel merito, ha confermato le imputazioni mosse ai convenuti, sottolineando come i fatti contestati, in base al principio della "preponderanza dell'evidenza", dovrebbero ritenersi provati, sia per quanto concerne i fenomeni appropriativi, sia per quelli di indebito utilizzo di beni, sia per l'assenteismo e per l'illecita percezione di retribuzioni non spettanti.

Da parte delle difese, sono state reiterate le eccezioni formulate nelle rispettive memorie e ulteriormente sviluppate le argomentazioni ivi espresse. In ordine ai profili di prescrizione, è stato rimarcato come la notizia di danno fosse conoscibile sin dalla pubblicazione degli articoli di stampa, regolarmente acquisiti agli atti. Nel merito, tutti Legali si sono soffermati sui distinti addebiti formulati nei confronti dei propri assistiti, convergendo sostanzialmente sulla carenza di prove idonee a dimostrare le fattispecie oggetto di azione.

DIRITTO

Il Collegio intende procedere alla delibazione della causa, tenendo conto della progressione logica dei temi da trattare, come individuata dall'art. 101 del c.g.c., che chiede prioritariamente la disamina delle questioni pregiudiziali e preliminari sollevate dalle parti o rilevabili d'ufficio, che si antepongono necessariamente al merito.

Nel caso in rassegna, tutti i convenuti hanno eccepito, *in primis*, che l'azione promossa nei rispettivi confronti sarebbe prescritta, essendo decorso più di un

quinquennio dai fatti in contestazione, ovvero dalla relativa conoscenza o, comunque, dalla loro conoscibilità oggettiva.

L'obiezione, pressoché sovrapponibile, mossa dagli interessati, essenzialmente incentrata sull'assenza dell'occultamento doloso del danno, addotto dalla Procura erariale, ai fini dell'individuazione dell'esordio della prescrizione, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. 20 del 1994, non può essere disattesa, alla luce della ricostruzione degli accadimenti, come emergenti dagli atti del fascicolo processuale.

Nella stessa citazione introduttiva, secondo quanto sostenuto dal Pubblico Ministero, in replica a detta questione, prospettata in risposta all'invito a dedurre da alcuni degli incolpati, nell'ipotesi concreta, trattandosi di vicende costituenti reato, troverebbe applicazione la regola, enunciata da uniforme giurisprudenza di questa Corte, secondo cui non sarebbe sufficiente, per il decorso del termine, che il danno si sia verificato, occorrendo che esso sia concretamente disvelato nelle sue componenti soggettive ed oggettive, per mezzo di indagini mirate, volte all'esercizio dell'azione penale e, dunque, sfociate nella richiesta di rinvio a giudizio o, secondo un non minoritario orientamento, nel rinvio stesso, cui rimarrebbe alfine ancorato.

In sostanza, allorquando i connotati fattuali di un episodio delittuoso non siano percepibili nel loro divenire, ma necessitino, per la loro caratteristica ingannevole, ovvero in conseguenza del loro voluto oscuramento, di specifici accertamenti da parte degli organi investigativi, anche attraverso l'avvio di peculiari attività di esclusiva competenza della Procura della Repubblica – quali intercettazioni telefoniche, perquisizioni personali o pedinamenti –

l'inizio della prescrizione non potrebbe che essere collegato ai predetti riscontri, poiché solo dai relativi esiti la fattispecie diverrebbe conoscibile nella sua natura illecita e, come tale, azionabile. In tale momento, infatti, secondo l'indirizzo interpretativo ricordato, si attuerebbe una configurazione degli eventi nella loro sostanziale fisionomia, al fine dell'inquadramento nell'alveo della norma incriminatrice violata e, quindi, della loro qualificazione giuridica, anche sul piano erariale, nonché dell'individuazione dei soggetti ai quali le condotte *contra legem* sarebbero riconducibili.

L'Ufficio requirente ha, pertanto, ritenuto che nel caso prospettato fossero ravvisabili tutti i presupposti delineati, tra cui l'occultamento doloso del danno e la sopraggiunta conoscibilità dello stesso solo a ultimazione delle complesse verifiche di polizia giudiziaria, alle quali è seguito, in data 9 giugno 2017, il deposito della richiesta di rinvio a giudizio, da parte del Pubblico Ministero penale, nell'ambito del procedimento n. 649/13 mod. 21, comunicata alla medesima Procura erariale in data 29 giugno 2017; ciò determinerebbe lo slittamento in avanti del termine per promuovere l'odierna azione, a partire quanto meno dalla data della citata richiesta (24.03.2017), dovendosi, per altro, tenere conto dell'intervenuta interruzione del decorso temporale, attraverso atti di costituzione in mora, notificati entro il prescritto quinquennio, nei confronti dei convenuti, tra il 9 e l'11 marzo 2022.

A tale conclusione si sono opposti tutti i soggetti chiamati in causa che, nelle rispettive memorie di difesa, hanno rilevato come i principi evocati dalla pubblica accusa, pure consolidati nella giurisprudenza erariale, non sarebbero attuabili nella specifica occasione, poiché a partire dalla verifica dei fatti

imputati (risalenti agli anni 2012-2014) e nel corso del successivo arco di tempo, che secondo il medesimo Requirente sarebbe caratterizzato dall'intenzionale occultamento, vi sarebbero state plurime circostanze volte a rivelare – e dunque a far conoscere – sia da parte della Procura competente, sia da parte della stessa Amministrazione lesa, la sussistenza di elementi idonei a inferire i tratti basilari della vicenda, su cui attivare le iniziative finalizzate a far emergere le connesse implicazioni di danno.

Tra queste, principalmente, la pubblicazione nel gennaio del 2016, in diversi articoli di stampa, di notizie complete e precise su tutti gli episodi ascritti, nei quali si fa menzione dell'adozione, da parte del Tribunale di Cagliari, di un'ordinanza cautelare nei confronti dello stesso Marco Tuveri, oltre che dell'allora vertice dell'IGEA, in data 15 dicembre del 2014, nonché dell'emissione, in data 23 dicembre 2015, da parte della Procura della Repubblica di Cagliari, dell'avviso di conclusioni indagini, ex art. 415 *bis* c.p.p., contenente, a carico dei soggetti citati, imputazioni analoghe a quelle oggi formulate.

Questa ultima evenienza, che ha costituito il dettagliato contenuto dei mezzi di informazione, oggetto di ampia divulgazione, avrebbe infatti dato luogo, secondo gli interessati, all'apertura di fascicolo istruttorio da parte della Procura regionale, contrassegnato dal numero V2016/00159, con il quale, negli anni successivi, sarebbe stato identificato il procedimento di responsabilità, nel cui ambito sarebbero state esperite attività di indagine.

I predetti momenti, per le narrate difese, ognuno caratterizzato dalla compiuta ricognizione delle fattispecie delittuose in capo ai dipendenti

dell'IGEA, non sarebbero compatibili con lo stato di occultamento, che secondo il Pubblico Ministero ne avrebbe ostacolato la conoscenza o la conoscibilità, anche da parte dell'Ente di appartenenza; in particolare, non sarebbe individuabile un simile impedimento all'attivazione dei poteri di accertamento della stessa Procura contabile ai fini dell'esercizio del diritto, essendo diffusamente indicati, in tutte le ipotesi descritte, i comportamenti causativi di nocimento, attribuibili ai singoli agenti.

Ad avviso del Collegio, le eccezioni sollevate sono fondate e meritano accoglimento, per gli aspetti di seguito esposti.

Costituisce dato normativo fondamentale, ai sensi dell'art. 1, comma 2, della l. 20 del 1994, non più dibattuto nella sua esegesi, che il *dies a quo* della prescrizione della responsabilità erariale sia individuabile nella realizzazione di un fatto pregiudizievole, corrispondente al perfezionamento della fattispecie antigiuridica in tutti i suoi componenti, oggettivi e soggettivi.

L'illecito erariale, assimilato, nel corso del tempo, alla figura del reato evento, può dirsi, pertanto, prodotto con la concretizzazione dell'effetto lesivo, avente i caratteri della certezza e dell'attualità, eziologicamente collegato alla condotta *contra ius*.

È, altrettanto, consolidata l'affermazione secondo la quale, ai fini della decorrenza del termine, per far valere la relativa responsabilità, tale avvenimento deve essere conosciuto dall'avente titolo, poiché la disciplina della prescrizione è fondata sulla inerzia (art. 2934 c.c.).

La condizione di inazione non potrebbe pertanto essere ravvisata nell'ipotesi in cui il "fatto dannoso", di cui alla citata disposizione speciale,

non sia obiettivamente conoscibile, ovvero sussistano impedimenti giuridici – quali l’occultamento doloso – e non mere difficoltà all’attivazione della pretesa risarcitoria.

In proposito, deve essere infatti ricordato che, come affermato dalla Corte di Cassazione, nel tema in trattazione, l’impossibilità di far valere il diritto quale fatto impeditivo della decorrenza della prescrizione ex art. 2935 c.c., è solo quella che deriva da cause giuridiche che ne ostacolano l’esercizio e non comprende, quando il danno sia percepibile all'esterno e conoscibile da parte del danneggiato, gli ostacoli soggettivi o di mero fatto, tra i quali l’ignoranza, da parte del titolare, del fatto generatore della sua posizione giuridica, o il dubbio soggettivo sulla relativa esistenza o il ritardo indotto dalla necessità del suo accertamento (negli stessi termini, tra le molte, Sez. App. I sentenza n. 127 del 2022, che richiama Cass. ord. n. 19193 del 2018 e sentenza n. 21026 del 2014).

Il breve *excursus* sintetizza il punto di approdo di un elaborato cammino interpretativo, che ha trovato piena simmetria con la norma di legge che disciplina la materia, la quale dispone che ... *il diritto al risarcimento del danno si prescrive in ogni caso in cinque anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso, ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della sua scoperta* (art.1, comma 2, della l. 20 del 1994).

Secondo la specifica regola, letta in correlazione con il precetto generale sancito dall’art. 2935 c.c. (“Decorrenza della prescrizione”), secondo cui ...*la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere...*, ai fini dell’identificazione del *dies a quo*, occorre che il danno

ingiusto si sia obiettivamente manifestato, giacché solo in tale momento lo stesso diviene percepibile da parte del titolare del diritto, in capo al quale, prima di ciò, non potrebbe pertanto scorgersi una situazione di inerzia giuridicamente rilevante. È stato già validamente osservato che...*la regola della “conoscibilità obiettiva” è derogata in favore di quella della “scoperta” e, dunque, della conoscenza effettiva, nelle ipotesi di occultamento doloso ... il quale deve ritenersi in re ipsa qualora il contestato danno scaturisca da vicende di rilievo (anche) penale, specie se connotate da modalità truffaldine ed ingannatrici di perpetrazione dell’illecito* (in termini, *ex multis*, Sez. III App. n. 400 del 2021).

Come sopra evidenziato, in simili casi, il termine prescrizione inizierebbe a computarsi, come addotto dal Pubblico Ministero, con il qualificato disvelamento degli episodi delittuosi, coincidente, per costante pronunciamento di questa Corte, con il rinvio a giudizio o, anche, con la relativa richiesta da parte della Procura penale. Solo attraverso tali atti, contenenti la precisazione delle imputazioni a carico dei responsabili, sarebbe pertanto possibile configurare, in tutti gli elementi di fondo, la fattispecie causativa di danno, venendo meno ogni limite alla sua conoscibilità e alla conseguente azionabilità (*ex multis*, Sez. I App. n. 427 del 2023; Sez. II App. n. 189 del 2018; Sez. III App. n. 213 del 2017 e n. 107 del 2022).

Rispetto a tale impostazione, pienamente condivisa da questo Collegio, tuttavia, occorre porre in risalto come siano stati individuati alcuni correttivi, idonei a far ritenere che la scoperta dei fatti pregiudizievoli sia anticipata a differenti peculiari evenienze in cui possa dirsi realizzata la conoscenza

effettiva – o la conoscibilità obiettiva – della vicenda, da parte delle figure legittimate.

È stato, invero, chiarito che ...la collocazione del momento iniziale della prescrizione erariale alla data di conclusione delle indagini in sede penale, ... può operare solo nei casi in cui, prima del completamento del quadro conoscitivo in quella sede (rinvio a giudizio o archiviazione), l'Amministrazione danneggiata o la Procura regionale della Corte dei conti non dispongano di elementi di conoscenza (né, per i più limitati poteri d'indagine, siano nella condizione di poterli autonomamente acquisire), sulla cui base fondare una ragionevole e ponderata prognosi di sussistenza delle condizioni per esercitare l'azione di responsabilità (Sez. II App. n. 361 del 2022).

In definitiva, nell'ipotesi, come quella in ispecie, in cui le informazioni disponibili evidenzino materiale sufficiente per orientarsi sull'eventuale esistenza di un aggravio al patrimonio pubblico, prima che il quadro penale sia definito attraverso i menzionati atti, ultimativi delle indagini (richiesta di rinvio a giudizio o rinvio a giudizio), tali momenti devono ritenersi ininfluenti in ordine alla individuazione dell'esordio della prescrizione, a prescindere dalla necessità di compiere attività istruttorie in sede erariale, ai sensi degli artt. 55 e ss. c.g.c., per approfondire nel dettaglio la conoscenza su specifici aspetti (Sez. II app. n. 395/2021).

In sostanza, il criterio sopra delineato non potrebbe soccorrere laddove, come il caso in trattazione, gli organi o gli uffici titolati abbiano avuto modo di apprendere la notizia dei fatti, come tratteggiati nelle linee essenziali, potendo

avere adeguata contezza sia della condotta illecita, sia della perdita economica dalla stessa originata e sia finanche dei soggetti ai quali sarebbe riconducibile (Sez. II App. n. 400 del 2021); in simili frangenti, sarebbe infatti all'evidenza escluso quell'impedimento oggettivo - da tenere distinto dalla mera difficoltà - di avere cognizione dell'evento lesivo, che unicamente potrebbe giustificare la deroga all'ordinario avvio del termine prescrizionale.

Ciò determina che, a fronte del contesto rappresentato, la tematica dell'individuazione dell'*exordium praescriptionis* debba essere scrutinata non sul piano oggettivo degli accadimenti, in cui si è sostanziato il "fatto dannoso", che fanno registrare tempistiche che obiettivamente lo collocano oltre il periodo quinquennale, al quale la legge n. 20 del 1994, all' art. 1, comma 2, collega l'esercizio del diritto, bensì scandagliando l'ulteriore condizione che la norma citata, al secondo inciso del medesimo comma 2, contempla per una posticipazione del *dies a quo* facendolo coincidere, in caso di occultamento doloso, con la scoperta del pregiudizio, ovvero con il momento in cui esso si riveli all'esterno, divenendo percepibile e riconoscibile.

La menzionata disposizione costituisce infatti la trasposizione, con non marginali differenze, nella sfera della responsabilità erariale, della regola civilistica che, in determinate contingenze, disciplinate dagli articoli 2941 e 2942 c.c., accomunate dall'impossibilità di far valere la situazione giuridica da parte del titolare, prevede la sospensione dei termini in argomento; tra queste, per quanto di rilievo ai presenti fini, si distingue l'art. 2941 n. 8 del c.c., secondo il quale se il debitore ha tenuto il creditore all'oscuro dell'esistenza dell'obbligo, la prescrizione non decorre finché il dolo non sia stato svelato.

Anche con la legge n. 20 del 1994, sopra ricordata, trova pertanto realizzazione l'intento del legislatore di neutralizzare il decorso del periodo entro il quale il diritto può essere validamente attivato, qualora l'evento lesivo sia rimasto celato, differendone la scadenza fino al momento della sua manifestazione.

Le riportate coordinate ermeneutiche consentono di esaminare *funditus* le varie sfaccettature dell'eccezione promossa da tutte le parti con riferimento all'intervenuta prescrizione.

Rispetto alla vicenda in rassegna, occorre innanzi tutto valutare che la Procura erariale ha riversato agli atti alcune notizie pubblicate sui quotidiani locali in data 16 gennaio e 17 gennaio 2016, come da timbro di protocollo del 26 gennaio 2016 apposto sulle stesse, sul quale è stato altresì registrato il numero di procedimento V2016/00159. A tale identificativo è stato fatto riferimento da parte del Pubblico Ministero nel decreto adottato in data 21.12.2021, concernente "Delega istruttoria ex art. 56 D. Lgs. n. 174/2016". Con il provvedimento è stato demandato alla Guardia di Finanza l'accertamento di taluni aspetti delle fattispecie inerenti al rinvio a giudizio, nel frattempo trasmesso dalla Procura penale, in data 29 giugno 2017, per quanto attiene all'esatta determinazione del danno arrecato da ciascun dipendente IGEA, con riguardo alle condotte appropriative di beni e ai fenomeni di assenteismo, che erano stati oggetto di imputazione.

Sulla base di tale successione cronologica, non si può prescindere dal verificare, in primo luogo, i contenuti degli articoli di stampa, al fine di vagliare se sulla base degli elementi ivi riportati potessero ritenersi, quanto meno,

obiettivamente conoscibili, alle relative date, i fatti di danno contestati.

In proposito, deve essere evidenziato come in tutte le notizie allegate si riporta per esteso della intervenuta conclusione delle indagini penali, ai sensi dell'art. 415 *bis* del c.p.p., nei confronti di una pluralità di soggetti, tra cui gli odierni convenuti, con riguardo alle ipotesi delittuose addebitate, relative al peculato per beni di eterogenea natura - auto di servizio, gasolio, materiale vario - nonché all'indebita erogazione di indennità (quale quella di sottosuolo) e all'assenteismo di numerosi dipendenti, per falsa attestazione delle presenze.

Nelle stesse, trova altresì menzione l'adozione, in data 15 dicembre 2014, da parte del Tribunale di Cagliari, di un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti, tra gli altri, di Marco Tuveri, per il quale sono state sommariamente delineate le condotte illecite, pressoché sovrapponibili a quelle oggi azionate, che avevano determinato le gravi misure restrittive personali per gli indagati. Nel provvedimento, assunto per il predetto soggetto sulla base delle imputazioni sostanzialmente trasfuse nell'avviso di conclusioni indagini – ex art. 415 *bis* c.p.p. – e, successivamente, nella richiesta di rinvio a giudizio (questi ultimi atti relativi anche agli altri convenuti), si dà conto dell'ampio quadro investigativo rassegnato nelle comunicazioni di reato trasmesse dai Carabinieri di Iglesias e degli elementi probatori dagli stessi raccolti. Tali evidenze, costituite da intercettazioni, esiti di osservazioni e di perquisizioni, sono state poste a fondamento sia delle successive fasi penali, sia dell'odierno procedimento, in quanto acquisite dal Requirente a seguito della trasmissione della richiesta di rinvio a giudizio, da parte del Pubblico Ministero penale, ai sensi dell'art. 129 disp. att. c.p.p.

Infatti, la Guardia di Finanza, in adempimento della delega istruttoria citata, del 21.12.2021, ha elaborato la propria informativa sulla base di siffatte emergenze investigative, riepilogando i comportamenti, come accertati con le articolate indagini penali, a carico dei soggetti coinvolti. Le verifiche espletate hanno, infatti, riguardato i contenuti caratteristici ai fini erariali, quali *l'ammontare del valore dei beni oggetto di indebita appropriazione e delle retribuzioni indebitamente percepite dai dipendenti a causa di false attestazioni della propria presenza in servizio e di prestazioni lavorative mai effettuate*, avente come presupposto i fatti riscontrati nella precedente sede di ricerca.

Pertanto, con particolare riguardo alla posizione della Procura contabile, la questione della conoscibilità qualificata degli accadimenti verificatisi a detrimento del patrimonio pubblico, non può che essere affrontata tenendo conto delle particolareggiate circostanze risultanti dalle informazioni provenienti dagli organi di stampa, formalmente acquisite, ai fini della individuazione della decorrenza dei termini prescrizionali.

Nel condurre siffatta disamina non possono non tenersi in considerazione i principi sanciti dalla Corte di Cassazione, secondo cui per il *...danno da fatto illecito, il dies a quo dal quale la prescrizione comincia a decorrere va individuato nel momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto - o avrebbe dovuto avere, usando l'ordinaria diligenza - sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato...* (Cfr. Cass. civ., Sez. III, 22-09-2017, n. 22059; negli stessi termini, Cass. civ., Sez. II, 7-04-2016, n. 6747; Cass. civ., Sez. III, 18-07-2013, n. 17572).

Ciò precisato, il Collegio è pertanto dell'avviso che sin dalle divulgazioni giornalistiche, che davano conto dell'avviso di conclusioni indagini, erano palesi tutti i caratteri primari delle fattispecie di danno, ai fini della loro conoscibilità oggettiva, necessitando i profili specificamente indagati dalla Procura – valore di alcuni beni e importo delle retribuzioni indebite percepite – di meri approfondimenti, che, rispetto alle risultanze investigative raggiunte dalla polizia giudiziaria, avrebbero potuto essere compiuti a prescindere dalla richiesta di rinvio a giudizio.

La manifesta illiceità del fenomeno, anche sul piano di odierno interesse, emergeva distintamente dagli articoli in questione e, soprattutto, dai provvedimenti in essi richiamati (di custodia cautelare e di avviso conclusioni indagini), già acquisibili, non in termini sommari ed incerti, ma con un grado di comprensibilità e con un livello di definizione idonei a consentire l'immediato avvio dei poteri facenti capo all'Ufficio requirente.

Sul punto, per altro, questo Collegio intende porsi in continuità con quanto già osservato dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la decorrenza della prescrizione non potrebbe essere ancorata all'insorgere di una conoscenza analitica del danno, atteso che in tal caso si configurerebbe una non consentita dilatazione temporale dei termini in questione, lesiva del basilare principio della certezza del diritto (Sez. giur. Piemonte, n. 273/2020).

Alla stregua di tali considerazioni, non potrebbe essere attribuito al rinvio a giudizio o anche solo alla sua richiesta un effetto di disvelamento, rispetto a fatti delittuosi come puntualmente venuti alla luce con gli atti investigativi posti a fondamento dell'azione, di cui è stata data ampia notizia nella stampa,

pienamente disponibili ai fini probatori, quanto meno, a far data dal provvedimento di cui all'art. 415 *bis* c.p.p., avendo già subito, a quel momento, la *discovery* penale; ciò anche prescindendo dalla previsione di cui all'art. 58, comma 1, c.g.c., in vigore a seguito dell'approvazione del codice di giustizia contabile (d. lgs n. 174 del 2016), che avrebbe comunque consentito al Pubblico Ministero di chiedere all'autorità giudiziaria l'invio di atti e documenti dalla stessa detenuti, anche se coperti da segreto istruttorio.

In definitiva, l'esordio della prescrizione non può essere trasposto al momento individuato dalla Procura contabile, poiché, prima di quella data e almeno sin dalla diffusione tramite i *media* dell'emissione dell'avviso conclusione indagini, ex art. 415 *bis* c.p.p., di cui si era avuta tempestiva conoscenza, erano disponibili tutti gli elementi per fondare una ragionevole e ponderata valutazione sulla sussistenza di fatti pregiudizievoli, rispetto ai quali avviare le attività finalizzate alla puntuale verifica delle eventuali ulteriori condizioni per l'esercizio dell'azione (Sez. II App. n. 395 del 2021).

Ciò precisato, è evidente che, a fronte di un avvenimento avente una definita qualificazione fattuale e giuridica, che consentiva di cogliere appieno la situazione svantaggiosa determinatasi per l'erario, non possa parlarsi di occultamento doloso ovvero di impossibilità, nei termini chiariti dalla giurisprudenza richiamata, di conoscere l'illecito, con spostamento in avanti del termine prescrizionale sino al rinvio a giudizio penale (o alla richiesta).

E' stato sovente affermato, e il Collegio intende aderire a tale opzione, che la soluzione interpretativa prospettata dalla pubblica accusa "*non è di applicazione automatica in tutti i casi di ambivalenza (penale ed erariale) della*

condotta” e non può trovare spazio qualora, ancor prima dell’esercizio dell’azione penale, l’Amministrazione danneggiata, soggetto creditore (o la stessa Procura contabile, legittimata all’esercizio dell’azione di responsabilità amministrativa) acquisisca conoscenza effettiva della fattispecie dannosa, ovvero della condotta illecita, delineata nei suoi profili essenziali, e del danno derivatone (Sez. II App. n. 400 del 2021 che richiama, in termini, Sez. II App. n. 130 de 2020 e n. 638 del 2015).

Le rassegnate conclusioni esimerebbero la Sezione dal delibare i discussi profili di conoscenza o di conoscibilità dal lato dell’Amministrazione danneggiata, su cui pure alcune difese si sono soffermate. Cionondimeno, non appare superfluo porre in risalto alcuni aspetti che, comunque, depongono nel senso di escludere che nella vicenda si sia realizzata una situazione impeditiva della possibilità di avvedersi degli eventi secondo i canoni di diligenza, sopra ricordati.

Infatti, non potrebbe ammettersi, anche in ragione del limitato contesto territoriale in cui la società era chiamata a operare, che la medesima non fosse stata posta in grado di apprendere i rilevanti fatti commessi dai propri appartenenti, a seguito dei gravi procedimenti restrittivi intervenuti nei confronti di alcuni di essi e del clamore mediatico assunto dalla vicenda, come sopra rilevato (in termini, Sez. II App. n. 140 del 2019).

Sul punto, il Collegio è dell’avviso che non possa porsi in dubbio che sin dall’intervento del provvedimento cautelare, che aveva raggiunto dipendenti e vertici, l’ente fosse messo nella condizione di avere cognizione delle illecite condotte, essendo stata per altro preclusa, di fatto, agli stessi indagati, per via

della misura di restrizione personale, l'attività connessa al rapporto di servizio o di impiego, sebbene per il Tuveri ne fosse stata disposta la risoluzione a decorrere dal 31.12.2014.

In altri termini, pur non potendo darsi rilievo, ai predetti fini, alla nomina dei difensori nell'ambito del procedimento penale, in data 29 agosto 2013, da parte del Presidente dell'IGEA, allegata a corredo della memoria di costituzione dei convenuti Tolu e Usai, poiché limitata alla proponenda revoca di misure cautelari reali disposte su beni della società, nella fase iniziale delle indagini, permane tuttavia la riscontrata situazione di conoscibilità con riferimento ai momenti successivi del procedimento penale – quali l'adozione dell'ordinanza di custodia cautelare, in data 15 dicembre 2014, e dell'avviso di conclusioni indagini, del 23 dicembre 2015 – relativamente a molteplici dipendenti, quanto meno, per la risonanza che la notizia aveva assunto nei mezzi di informazione. Senza contare che nell'ordinanza restrittiva medesima si fa riferimento alla IGEA s.p.a. come persona offesa dal reato e sono indicati quali difensori i professionisti ai quali era stato rilasciato il mandato sopra detto, pur non emergendo che vi sia stata una specifica comunicazione alla società; tali elementi compaiono anche per l'avviso ex art. 415 bis, in cui viene tuttavia meno il riferimento ai nominativi dei Legali.

Quanto espresso, appare assorbente, rispetto agli ulteriori aspetti, sollevati da alcuni convenuti (difesa Zanda), con riguardo alle iniziative assunte sia dalla IGEA sia dalla Regione Sardegna che, negli anni interessati dalle indagini, aveva attivato profonde iniziative di verifica e di riorganizzazione della società *in house*, in quanto prettamente finalizzate all'attuazione di misure di

ristrutturazione sociale e di “controllo analogo” da parte del socio regionale, e dunque non immediatamente conferenti rispetto agli specifici, per quanto diffusi, episodi di illegalità che si erano verificati nell’organismo partecipato, dei quali negli atti depositati non v’è menzione. D’altro canto, neppure il riferimento alla segnalazione alla Corte dei conti, che si scorge in tali documenti, appare significativo della loro conoscibilità, poiché attiene esclusivamente alla perdita del valore della partecipazione societaria.

In conclusione, il Collegio reputa che, rispetto all’individuata soglia temporale, coincidente con la pubblicazione degli articoli di stampa, risalente al mese di gennaio 2016, formalmente acquisiti dalla Procura erariale nell’ambito del procedimento istruttorio, come da protocollo in data 26 gennaio 2016, l’iniziativa risarcitoria assunta sia intempestiva, senza che possa annettersi valore interruttivo agli atti di costituzione in mora del Pubblico Ministero, intervenuti in data 9 e 11 marzo 2022, e dunque, oltre il quinquennio da essa (pur considerando la legislazione emergenziale da Covid-19, ex art. 85, comma 4, del d.l. n. 18 del 2020, convertito nella l. n. 27 del 2020).

Tanto premesso, l’eccezione di prescrizione promossa da tutti i convenuti deve essere accolta e per l’effetto gli stessi devono essere prosciolti dagli addebiti formulati.

Ai sensi dell’art. 31, comma 3, del codice della giustizia contabile, approvato con d.lgs. n. 174 del 2016, essendo stato definito il giudizio decidendo solo questioni preliminari, sussistono i presupposti per compensare le spese.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, definitivamente pronunciando, dichiara prescritta l'azione di responsabilità promossa dalla Procura regionale nei confronti dei convenuti in epigrafe.

Le spese sono compensate per le ragioni espresse in motivazione.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti di competenza.

Così deciso in Cagliari, all'esito delle camere di consiglio del 16 novembre 2023 e del 10 gennaio 2024.

IL CONSIGLIERE ESTENSORE

Antonietta Bussi

(f.to digitalmente)

IL PRESIDENTE

Donata Cabras

(f.to digitalmente)

DEPOSITATA IN SEGRETARIA IL 31/01/2024

IL DIRIGENTE

Paolo Carrus

f.to digitalmente